


REGOLAMENTO
INTERNO
DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE
DETTO
DELLA STELLA

IN MILANO

*Votato dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. AA.
colle Deliberazioni 28 Agosto e 31 Ottobre 1901
approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa
con decisione 13 Novembre 1901 N. 2675*



MILANO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO ENRICO REGGIANI
Via della Signora, N. 15

1901



REGOLAMENTO
INTERNO
DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE
DETTO
DELLA STELLA
IN MILANO

*Votato dal Consiglio degli Orfanotrofi e LL. PP. AA.
colle Deliberazioni 28 Agosto e 31 Ottobre 1901
approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa
con decisione 13 Novembre 1901 N. 2675*



MILANO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO ENRICO REGGIANI
Via della Signora, N. 15
1901

REGOLAMENTO
DELL' ORFANOTROFIO FEMMINILE
IN MILANO

CAPITOLO I.

Ammissione delle Orfane.

ART. 1. Il numero delle orfane alle quali dà ricovero il Luogo Pio è determinato dal Consiglio degli Orfanotrofi.

ART. 2. I requisiti per l'ammissione delle orfane sono:

- a) l'aver compiuto il settimo e non superato il dodicesimo anno al momento della nomina;
- b) la miserabilità;
- c) la mancanza dei genitori od almeno del padre;
- d) il domicilio decennale non interrotto dei genitori in questa città;
- e) l'aver avuto il vajuolo naturale o subita la vaccinazione.

ART. 3. Le orfane devono essere sane e ben conformate a giudizio della Commissione di accettazione.

ART. 4. Le orfane sono presentate per l'accettazione nel Pio Istituto dalla madre o dal tutore o da altre persone idonee. Chi presenta l'orfana deve obbligarsi a ritirarla, nel caso in cui fosse dimessa dal Luogo Pio senza collocamento.

ART. 5. L'ammissione è fatta in via di prova per un trimestre, trascorso il quale, ove l'orfana non presenti difetti fisici o morali incompatibili coll'andamento della comunità, è nominata in via definitiva.

ART. 6. Tanto l'ammissione, quanto la nomina definitiva sono fatte dal Consiglio, al quale debbono essere indirizzate le domande fornite degli attestati comprovanti i requisiti di cui all'art. 2.

ART. 7. Per le nomine di patronato, il Consiglio verifica se concorrono nelle designate i titoli prescritti, e le accetta definitivamente nel ricovero ove corrispondano ai requisiti voluti.

CAPITOLO II.

Distribuzione, educazione, istruzione delle Orfane.

ART. 8. La comunità è divisa in tre sezioni:

- I. Alunne che frequentano la scuola elementare;
- II. Alunne che frequentano la scuola professionale;
- III. Alunne operaie apprendiste.

Ciascuna sezione è divisa in gruppi di circa trenta ricoverate.

ART. 9. È obbligatoria per le orfane l'istruzione elementare in conformità alla legge, e viene loro impartita mandandole alle scuole comunali fino ai 13 anni compiuti al 30 giugno ed iscrivendo le cattoliche nelle scuole stesse all'insegnamento religioso.

A cura della direttrice, d'accordo col delegato, le orfane giudicate inabili a percorrere tutto il corso elementare saranno maggiormente applicate alle faccende domestiche, di cui all'art. 12, o a quei lavori per i quali dimostrino speciali attitudini.

ART. 10. L'istruzione teorica professionale, a cui le orfane saranno ammesse, superato il corso elementare, verrà impartita nell'Istituto da maestre esterne secondo le norme ed il programma stabilito dal Consiglio e fino ai 15 anni compiuti.

ART. 11. L'istruzione artigiana delle orfane sarà completata colla pratica presso le officine esterne ed anche in officine interne dai 15 anni compiuti, come sopra, fino a che verranno dimesse.

ART. 12. Tutte le orfane senza distinzione saranno adibite alle faccende domestiche dell'Istituto, per turno, e in modo che ciò non impedisca la loro presenza regolare alle scuole o alle officine od ai laboratori.

ART. 13. Quando il Consiglio lo reputi opportuno può chiamare abili maestre per istruire le orfane in qualche professione femminile speciale.

Può il Consiglio, in via di eccezione, autorizzare le orfane, che dimostrassero speciali attitudini, a percorrere la scuola magistrale e la scuola tecnica femminile, purché il corso relativo possa normalmente essere compiuto entro il 18.º anno di età.

CAPITOLO III.

Guadagni.

ART. 14. Due terzi del guadagno netto di ogni orfana nelle officine esterne e nelle officine interne, appartengono ad essa. Il resto spetta al Luogo Pio, al quale si devolve anche la quota del guadagno delle orfane che morissero durante il ricovero.

ART. 15. I guadagni delle orfane vengono ritirati dal Luogo Pio. Quando l'orfana viene dimessa, le somme a lei spettanti, aggiunto quanto le toccasse pel legato Banfi, e prelevato quanto man mano occorre per il corredo biancheria dell'orfana e sua manutenzione, verranno investite in un libretto della Cassa di Risparmio tenuto in deposito presso la Cassa Centrale dell'Istituto sino a quando l'orfana sia giunta alla maggiore età o contragga matrimonio, salvo le eccezioni riconosciute giuste dal Consiglio.

CAPITOLO IV.

Premii, Castighi e Permessi d'uscita.

ART. 16. Le orfane migliori per condotta e per applicazione agli studi, ai lavori ed alle faccende domestiche, sono ricompensate:

- a) con premii che si distribuiscono annualmente;
- b) col preceglierle ad assistenti alle orfane minori;
- c) coll'ammetterle a fare gli studii superiori a' sensi dell'art. 13;
- d) colla visita ai parenti, da lasciarsi al criterio del delegato, d'accordo colla direttrice.

ART. 17. Si puniscono le orfane coi seguenti castighi:

A disposizione del personale preposto all'educazione ed istruzione:

- a) nota sfavorevole che risulta dai registri;
- b) interdizione di una parte della ricreazione con occupazione di lavoro o di studio;
- c) privazione dell'intera ricreazione per un giorno, con occupazione di lavoro o di studio come sopra.

A disposizione della direttrice:

- d) pasto separato, per un giorno, dalle compagne ed in silenzio;
- e) interdizione del passeggio fuori dello stabilimento per una volta;
- f) ammonizione;
- g) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio in quel giorno;
- h) privazione della visita dei parenti per una volta.

Riservato al delegato cui spetta:

- i) privazione degli straordinarii divertimenti che si concedono in determinate solennità;
- l) ammonizione.

Riservato al Presidente del consiglio:

m) Ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

Riservato al consiglio:

n) espulsione.

ART. 18. Le orfane di regola non ritornano in famiglia se non in caso di dimissione.

Potrà il Presidente del Consiglio concedere loro la permanenza fuori dell'Istituto al verificarsi di circostanze straordinarie.

Nei casi urgenti il delegato cui spetta può permettere alle orfane di visitare i parenti prossimi gravemente ammalati, prendendo le necessarie precauzioni. La visita non potrà mai protrarsi oltre la sera.

ART. 19. Nei giorni festivi è ammessa la visita dei parenti nel parlatorio, per turno, di quindici in quindici giorni.

CAPITOLO V.

Vitto e vestito.

ART. 20. Tutte indistintamente le orfane hanno un eguale trattamento di vitto e vestito, salvo le lievi modificazioni che fossero necessarie per quelle che frequentano le scuole Comunali o superiori e le officine esterne.

ART. 21. Il vitto giornaliero per le orfane consiste in zuppa o caffè e latte, o polenta col latte, al mattino: a mezzogiorno, una pietanza, pane a discrezione; alla sera, minestra, pietanza guarnita, pane a discrezione e vino, giusta il dietetico.

ART. 22. Tutti i pasti si fanno in comune nel refettorio, col-l'assoluto divieto di asportare i commestibili od apparecchiare vivande nei dormitorii od in altri locali che non siano la cucina. Per le orfane che frequentano le scuole pubbliche o le officine esterne, l'Istituto provvederà a somministrare loro la colazione che sarà da esse portata alla scuola od all'officina.

ART. 23. In determinate solennità sono permessi dei trattamenti straordinarii, consistenti nell'aggiunta di qualche vivanda al cibo giornaliero.

ART. 24. Il Luogo Pio fornisce alle orfane di I e II sezione il vestiario completo; quelle di III sezione provvederanno al corredo biancheria coi due terzi dei loro guadagni di cui all'art. 14.

ART. 25. L'orfana dimessa porterà con sè la propria biancheria ed un paio di scarpe, oltre il corredo che si fosse formato a norma dell'art. 15.

CAPITOLO VI.

Dimissione delle orfane e loro collocamento.

ART. 26. Entrate nel diciottesimo e prima che compiano il diciannovesimo anno, le orfane sono dimesse dal Luogo Pio.

ART. 27. Per l'applicazione del disposto dell'articolo precedente l'orfana sarà consegnata alla madre o al tutore.

ART. 28. Qualora si offra un'occasione favorevole di ben collocare ed appoggiare un'orfana, massime se ne fa domanda la madre od il tutore, può la medesima a criterio del delegato cui spetta, essere dimessa dal Luogo Pio ancorche non abbia raggiunta l'età normale.

ART. 29. È dimessa parimenti dal Luogo Pio prima dell'età normale, l'orfana malata di malattia cronica o insanabile, o che abbia incorsa la punizione dell'ultimo capoverso dell'art. 17.

ART. 30. Quando un'orfana, durante il tempo del ricovero, cambii condizione di fortuna, è subito dimessa, salvo i diritti del Luogo Pio per la rifusione delle spese sostenute per essa.

ART. 31. Perchè l'orfana possa conseguire la dote, di cui all'art. 5 dello statuto, è necessario che sia entrata nel 18.º anno di età al momento della dimissione ed abbia dimorato nello stabilimento almeno per 5 anni, e che la sua condotta tanto nel Luogo Pio, quanto fuori sia stata sempre irreprensibile.

CAPITOLO VII.

Consiglio degli Orfanotrofi.

ART. 32. Il Luogo Pio dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi, il quale, oltre ad amministrarne il patrimonio e curarne la gestione a norma della legge, dello statuto e del regolamento presente, ha facoltà di deliberare le riforme organiche ed i regolamenti disciplinari che fossero convenienti.

ART. 33. Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza per tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto, e può dare ordini a tutto il personale di qualunque categoria.

ART. 34. La rappresentanza del Consiglio e del presidente nell'Istituto è esercitata da due delegati eletti dal Consiglio fra i proprii membri. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio distribuisce fra loro le mansioni dando loro facoltà di sostituirsi a vicenda.

Nel caso di conflitto fra i delegati decide il Consiglio.

ART. 35. Per quel che si attiene all'istruzione ed all'educazione

delle orfane, il Consiglio può annualmente nominare fuori del suo seno una o più signore con incarico di agevolare l'opera dei delegati. Esse avranno il titolo di Ispettrici.

CAPITOLO VIII.

Dei delegati

ART. 36. Ogni qualvolta pervenga al delegato notizia della morte della madre di un'orfana ne darà pronta notizia al Pretore competente.

ART. 37. Al delegato cui spetta è demandato in particolar modo di provvedere al collocamento delle orfane a' sensi degli art. 26, 27 e 28.

ART. 38. Tutte le persone addette al Luogo Pio, sono subordinate, secondo le rispettive attribuzioni, all'uno o all'altro Delegato, i quali hanno diritto ed obbligo di curare che esse adempiano esattamente ai loro doveri.

ART. 39. Il delegato cui spetta, procede, per mezzo dell'economo, alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti di fornitura, riferisce al Consiglio le sue proposte e, se il Consiglio le approva, ne ordina l'esecuzione.

ART. 40. Per bisogni giornalieri di commestibili, che non possono essere oggetto di contratto di fornitura, e per le piccole spese che non superano le L. 50, il delegato cui spetta, autorizza l'economo a provvedere coll'anticipazione di cui all'art. 53. Per le altre spese di maggior entità, il delegato chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio, salvo i casi d'urgenza in cui provvede e domanda la sanatoria.

ART. 41. Il delegato cui spetta trasmette al Consiglio, per le disposizioni di pagamento, di mese in mese, ogni conto di somministrazione fatta al Luogo Pio, il riepilogo giornaliero dei commestibili, la nota giornaliera delle spese varie sostenute dall'economo, giustificate dal visto di esso delegato ed il ruolo di tutte le persone addette alla Pia Casa, colla indicazione dei rispettivi stipendii.

ART. 42. Il delegato cui spetta, sorveglia a che tutte le somministrazioni, massime di commestibili, siano fatte a termine di contratto e che il cibo sia bene apparecchiato e distribuito regolarmente; esamina i registri tenuti dagli incaricati dei vari uffici e si assicura con frequenti visite del buon andamento del Luogo Pio.

ART. 43. Al finire d'ogni anno i delegati trasmettono al Consiglio colle loro osservazioni il rapporto generale sullo stato morale del Luogo Pio presentato dalla direttrice ed il conto dei guadagni delle orfane.

Presentano inoltre in tempo utile al Consiglio i fabbisogno delle

spese, da incontrarsi, presumibilmente, dal Luogo Pio nell'anno seguente, per la compilazione dei preventivi.

ART. 44. Quando i delegati debbano assentarsi da Milano od altrimenti siano impediti, il Consiglio provvede alla supplenza.

CAPITOLO IX.

Economo.

ART. 45. L'economo è incaricato della gestione economica dello stabilimento e sorveglia alla conservazione del locale e dei mobili; ha cura del giardino annesso all'Istituto ed ha libero accesso allo stabilimento pel disimpegno dei proprii incumbenti, sotto la dipendenza immediata del delegato cui spetta.

ART. 46. Ha la consegna di tutti i commestibili e combustibili e degli effetti di vestiario e biancheria che trovansi nei magazzini del Luogo Pio dei quali tiene apposito registro di carico e scarico.

ART. 47. Notifica al delegato cui spetta, in tempo utile la scadenza dei contratti, ed attiva le pratiche per la vantaggiosa rinnovazione dei medesimi secondo i di lui ordini.

Provvede, per incarico del delegato, gli articoli non vincolati da contratto di fornitura.

ART. 48. A norma e nei limiti di quanto fu stabilito col dietetico, stacca giornalmente le bollette d'ordine per la provvista dei generi alimentari occorrenti alla comunità.

ART. 49. Dietro ordine del delegato cui spetta, consegna alla direttrice, od a chi per essa, gli articoli di cancelleria e le merci richieste per la guardaroba od altrimenti necessarie pel servizio del Luogo Pio.

ART. 50. Rassegna mensilmente al delegato cui spetta il riepilogo del consumo giornaliero, mediante apposite stampiglie e la nota delle piccole spese di cui chiede il rimborso.

ART. 51. Riconosce i conti delle somministrazioni fatte al Luogo Pio in base ai contratti approvati dal Consiglio o regolarmente autorizzati e li trasmette al delegato cui spetta.

ART. 52. Tiene la registrazione degli introiti e guadagni delle orfane ed a lui vengono versati i proventi delle officine interne ed esterne che mensilmente passa alla cassa degli Orfanotrofi, dietro invito del delegato cui spetta.

ART. 53. È fornito dal Luogo Pio di un'anticipazione fino a L. 1000 a criterio del delegato cui spetta, per le piccole spese; e presta cauzione per L. 3000 in denaro o in titoli di rendita, depositati e vincolati all'uopo nella cassa dell'Istituto.

CAPITOLO X.

Curato ed istruzione religiosa.

ART. 54. Il Curato ed Assistente spirituale è tenuto alle funzioni di Chiesa che sono determinate dall'orario e da apposito regolamento, approvato dal Consiglio. A lui è affidata la cura spirituale delle orfane e l'assistenza religiosa nelle inferme. Ha la responsabilità degli arredi sacri di ragione della Chiesa del Luogo Pio.

ART. 55. Dipende immediatamente dal delegato cui spetta e non ha alcuna ingerenza nell'andamento interno del Luogo Pio.

ART. 56. In caso d'impedimento momentaneo, è obbligato a provvedere alla propria supplenza con altro sacerdote beneviso al Consiglio.

ART. 57. All'istruzione religiosa della sezione I provvede la scuola comunale come all'art. 9; per le altre il curato.

CAPITOLO XI.

Direttrice e Vice-Direttrice.

ART. 58. La direttrice presiede a tutti gli uffici interni ed ha responsabilità del buon andamento del Luogo Pio e della esatta osservanza dei regolamenti e delle istituzioni concernenti l'Istituto. Essa dipende immediatamente dal delegato cui spetta ed è tenuta ad eseguirne e farne eseguire gli ordini.

ART. 59. La carica di direttrice è incompatibile coll'esercizio di qualsivoglia altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere esclusivamente dedicata al Pio Istituto.

ART. 60. Ha la sorveglianza dell'Istituto per tutto quanto riguarda la morale, la disciplina e l'istruzione. In ispecie vigila sulle orfane addette alle officine esterne tanto direttamente, quanto coadiuvata dalle maestre educatrici di III sezione.

Può prendere all'uopo tutti i provvedimenti disciplinari urgenti, riferendo senza indugio al delegato, cui spetta, per le misure che questi credesse del caso.

ART. 61. Ha immediata autorità sulla vice-direttrice e sulle altre persone nell'interno delle comunità. Veglia a che tutte adempiano al proprio dovere ed in caso di gravi e replicate mancanze ne fa rapporto al delegato cui spetta.

ART. 62. Tiene apposito registro cui nota il nome delle orfane e di tutte le persone incaricate dei vari uffici, il numero dei

gruppi ed i cambiamenti che avvengono in essi, nonchè le note personali di ciascuna orfana e di tutte le maestre interne ed esterne. A richiesta del delegato cui spetta, rassegna lo stato disciplinare delle orfane e le note personali di tutte le maestre interne ed esterne.

ART. 63. Compiuto l'anno scolastico, trasmette al delegato cui spetta il rapporto sullo stato morale, intellettuale e disciplinare dell'Istituto, con riguardo anche all'andamento disciplinare e morale delle officine interne ed esterne.

ART. 64. Propone al delegato cui spetta quei cambiamenti che crede opportuni nell'ordine interno del Luogo Pio e gli dà partecipazione di tutto ciò che ne alteri l'andamento ordinario.

ART. 65. Trasmette ogni giorno all'economista il fabbisogno di cucina per sé e per la vice-direttrice. Presenta al delegato cui spetta le domande degli oggetti occorrenti pel servizio dell'Istituto.

ART. 66. Non può pernottare fuori dello Stabilimento senza permesso scritto dal delegato cui spetta e senza avvertire la vice-direttrice, o in mancanza di essa la maestra educatrice da lei stessa designata semestralmente a supplirla.

Riguardo alle assenze nelle ore di giorno, dispongono le istruzioni del delegato cui spetta.

ART. 67. Ha facoltà di concedere permessi d'assenza nelle ore d'ufficio alle persone da essa dipendenti quando si tratti di poche ore o di motivi urgenti; in caso diverso fa rapporto al delegato cui spetta.

ART. 68. La vice-direttrice supplisce la direttrice nei casi in cui questa è impedita od assente dalla comunità.

ART. 69. Le sue attribuzioni ordinarie riguardano specialmente la pulizia personale delle orfane e l'economia dello stabilimento.

ART. 70. A tal uopo visita personalmente i locali tutti, esercita rigorosa sorveglianza nei dormitori, nella cucina, nel refettorio, notando i bisogni e le omissioni sui quali deve riferire alla direttrice.

ART. 71. Presenta all'economista il fabbisogno giornaliero di cucina pel servizio delle orfane; cura che il servizio di cucina sia fatto con regolare economia.

Assiste all'accettazione dei generi di cucina e li riceve in consegna dall'economista; cura la regolare e rigorosa distribuzione del vitto.

Il personale di cucina e le orfane che attendono per turno alle faccende domestiche, sono sotto la immediata dipendenza della vice-direttrice.

ART. 72. Soprintende alla guardaroba, allo spurgo della biancheria e degli abiti, alle consegne e riconsegne dei medesimi; verifica come sono conservati gli effetti di biancheria e vestiario, sorveglia come sono eseguiti i lavori per il servizio della casa o per i bisogni della comunità, tanto in guardaroba quanto altrove, proponendo al delegato cui spetta il fabbisogno degli oggetti necessari.

ART. 73. La vice-direttrice ha la piena responsabilità degli Uf-

fici e servizi a lei affidati e l'immediata autorità sulle persone adette a tali servizi.

ART. 74. Direttrice e Vice-direttrice hanno diritto a un trattamento speciale consistente in una pietanza e caffè col latte a colazione; minestra, due pietanze, formaggio, frutta, pane, mezzo litro di vino e caffè nero a pranzo.

CAPITOLO -XII.

Personale preposto all'educazione ed istruzione delle orfane.

ART. 75. Il personale preposto all'educazione ed istruzione delle orfane è diviso in due categorie:

- I. Categoria - Maestre esterne della scuola professionale. Maestre educatrici.
- II. Categoria - Personale aggiunto di istruzione ed educazione esterno. Personale aggiunto interno.

ART. 76. Le maestre della scuola professionale vengono assunte fra le concorrenti riconosciute idonee agl'insegnamenti speciali loro affidati.

ART. 77. Le maestre educatrici dovranno aver compiuto i 22 anni e non superato i 30 al momento dell'ammissione.

Dovranno essere abilitate all'insegnamento elementare e dar prova di conoscere il lavoro educativo ed il disegno applicato ai lavori femminili.

Esse hanno comune il dormitorio ed il refettorio col gruppo delle orfane loro affidate.

ART. 78. Per il personale aggiunto si seguiranno le norme dell'art. 76 e 77 prima parte ed ultimo capoverso.

ART. 79. Il personale di cui al presente capitolo viene assunto per concorso, ha diritto ad un periodo di prova non maggiore di un anno da determinarsi nell'avviso di concorso e viene confermato di biennio in biennio.

Dopo 10 anni sarà confermato per 6 anni e così di 6 in 6 anni coll'aumento di un decimo dello stipendio iniziale dopo 10 anni e ad ogni successiva conferma sessennale.

Gli aumenti non potranno oltrepassare i cinque decimi dello stipendio iniziale.

ART. 80. La direttrice su proposta delle maestre educatrici di II e III Sezione sceglie il numero necessario di assistenti fra le orfane che più si distinguono per condotta e profitto negli studii.

Esse hanno l'incarico di sorvegliare le orfane nel disbrigo delle faccende domestiche e di aiutarle nella pulizia personale e delle vesti, sempre dirette e sorvegliate dalla maestra educatrice.

ART. 81. La carica di assistente è puramente onorifica e le incaricate non hanno facoltà di usare mezzi disciplinari.

ART. 82. Il personale aggiunto interno, specialmente destinato a supplire le maestre educatrici, malate o temporaneamente assenti, cessata la supplenza, verrà adibito ai lavori di guardaroba e ad altri uffici a giudizio della direttrice.

Durante la supplenza e purchè duri più di un mese non interrotto, la supplente interna ed esterna ha diritto a un compenso corrispondente alla metà della differenza fra il suo stipendio e quello della maestra di cui avrà coperto il posto, e ciò dall'inizio della supplenza.

ART. 83. Tutto il personale interno stabile e provvisorio di I e II categoria ha l'obbligo di accompagnare e sorvegliare per turno le orfane alla passeggiata.

Il turno verrà stabilito dalla direttrice.

ART. 84. Tutte le maestre educatrici ed aggiunte interne hanno diritto a un trattamento speciale consistente:

- a colazione: in zuppa o caffè e latte o brodo;
- a pranzo: in minestra, una pietanza guarnita e cl. 40 vino;
- a cena: in minestra, carne o salame o formaggio.

ART. 85. Alle maestre educatrici ed aggiunte interne è concesso di uscire dallo stabilimento per pranzare fuori non più di una volta al mese col permesso della direttrice.

ART. 86. Il personale aggiunto ha libera uscita la domenica.

ART. 87. Tutte le maestre educatrici hanno due ore al giorno di libera uscita nei giorni feriali.

CAPITOLO XIII.

Personale di Servizio.

ART. 88. Il personale di servizio è così ripartito:

Guardaroba	{	Guardarobiera	1
		Aggiunta guardarobiera	1
		Aiutanti	4
Cucina	{	Cuoca	1
		Cuciniera	1
		Inservienti	3
Infermeria	{	Infermiera	1
		Infermiere aggiunte	2
Porteria	{	Portinaia	1
		coadiuvata da una o più quiescenti	
Superiore e bagni		Inservienti	2

Oltre a tre inservienti uomini.

ART. 89. Il personale di servizio viene assunto dal delegato.

Potrà licenziarsi ed essere licenziato nei termini d'uso.

ART. 90. La guardarobiera, oltre all'osservanza delle discipline permanenti per il servizio di guardaroba, eseguisce gli ordini della vice-direttrice.

Essa ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico ed è responsabile della custodia e della conservazione degli oggetti che le sono affidati.

ART. 91. L'aggiunta guardarobiera, oltre al sussidiare la guardarobiera nell'adempimento delle sue mansioni, è adibita specialmente alle esercitazioni delle orfane della scuola professionale.

ART. 92. Le aiutanti oltre al curare la guardaroba sotto la dipendenza della guardarobiera, dovranno accompagnare le orfane che escono dall'Istituto, secondo le disposizioni della direttrice.

ART. 93. La cuoca ha in consegna la cucina e ne ha la responsabilità.

Essa provvede più specialmente al servizio di cucina per le superiori, per le maestre e le malate, coadiuvata in ciò da una inserviente e dalle orfane della scuola professionale di cucina nell'orario delle esercitazioni pratiche.

ART. 94. La cuociniera sotto la sorveglianza della cuoca, ed aiutata da tre inservienti, provvede al servizio di cucina delle orfane.

ART. 95. L'infermiera e le due infermiere aggiunte adempiono ai servizi d'infermeria.

Esse devono stretta obbedienza alle prescrizioni mediche ed alla direttrice.

Assistono alle visite dei parenti delle ammalate ed impediscono rigorosamente che da quelli si consegnino alle ammalate commestibili o bevande di qualunque sorta.

ART. 96. La portinaia, aiutata da due quiescenti e da un inserviente, attende alle incombenze della porteria, dà i segnali dell'orario, consegna alla direttrice tutti gli oggetti che pervengono all'indirizzo delle orfane, compresi i commestibili.

ART. 97. Il servizio dei bagni e quello presso le superiori è disimpegnato da due inservienti.

ART. 98. Gli inservienti ricevono una mercede giornaliera.

Essi disimpegnano le incumbenze di basso servizio presso l'economato e tutte quelle altre che per la loro gravezza non possono essere sostenute dalle orfane e dalle inservienti nell'interno dell'Istituto.

Possono essere adibiti all'accompagnamento dei gruppi d'orfane quando escono per la passeggiata.

ART. 99. Sono immediatamente sottoposti all'economato, il quale li dirige e sorveglia per tutto ciò che riguarda il servizio.

Per quanto riflette l'accompagnamento delle orfane sono alla dipendenza della direttrice.

ART. 100. Il custode alla Porteria ha speciali mansioni di assistente dell'economato.

CAPITOLO XIV.

Servizio sanitario.

ART. 101. Il servizio sanitario è affidato ad un Medico chirurgo nominato per concorso per un periodo triennale e confermato di triennio in triennio.

Egli ha la direzione dell'infermeria, della quale è responsabile sotto la immediata dipendenza del delegato cui spetta e della direttrice.

ART. 102. Il medico chirurgo, d'accordo col delegato cui spetta, potrà dare tutte le disposizioni che crederà del caso nel vantaggio igienico dell'Istituto.

ART. 103. È obbligato ad una visita giornaliera mattutina, che dovrà aver luogo impreteribilmente dalle ore 8 alle 10; e nei casi di malattie gravi anche alla visita vespertina.

Sarà pure tenuto ogni 15 giorni a fare una visita generale a tutte le orfane ricoverate nell'Istituto.

Dovrà parimenti prestarsi a tutte quelle straordinarie chiamate sia di giorno che di notte, le quali fossero richieste d'urgenza. Terrà il protocollo d'infermeria, compilerà le tabelle statistiche giornaliere e mensili e i rendiconti annui prescritti dal Consiglio, come anche notificherà i casi di malattie epidemiche e contagiose; e farà tutte quelle indagini e relazioni che il Consiglio credesse di ordinarli rispetto allo stato sanitario del personale ed all'igiene del Luogo Pio.

ART. 104. Incomberà allo stesso medico chirurgo di eseguire le operazioni di alta e bassa chirurgia, nonché le singole vaccinazioni e la rivaccinazione generale.

ART. 105. La cura e le operazioni ai denti è affidata ad un chirurgo dentista nominato d'accordo col medico chirurgo.

ART. 106. Il medico chirurgo fa parte della Commissione per la visita d'accettazione delle orfane prescelte al ricovero.

ART. 107. Le orfane e tutto il personale interno della comunità, ad eccezione della direttrice e vice-direttrice, debbono passare nell'Infermeria nei casi di malattia.

ART. 108. Il delegato cui spetta, ed in sua assenza la direttrice dietro richiesta del medico chirurgo, avrà la facoltà nei casi gravi, di chiamare a consulto altri medici anche specialisti.

ART. 109. È rigorosamente vietato l'accesso all'infermeria a chi non vi sia chiamato per ragioni del proprio ufficio, senza il permesso della direttrice.

Si concede però ai parenti la visita delle ammalate in giorni ed ore determinate, e con quelle cautele che saranno stabilite dal delegato cui spetta, sentito il medico e la direttrice.

CAPITOLO XV.

Officine interne.

ART. 110. Il Pio Istituto potrà gerire delle officine interne, affidandone la direzione a un personale fuori ruolo.

ART. 111. Le dirigenti tali officine possono essere interne od esterne.

Si obbligano a corrispondere un affitto per l'officina e un determinato compenso per le orfane da ripartirsi fra queste e l'Istituto, a norma dell'Art. 14; oppure a gerirle nell'interesse dell'Istituto contro uno stipendio mensile.

ART. 112. L'Istituto potrà sopprimere le officine col preavviso di tre mesi.

CAPITOLO XVI.

Disposizioni Generali e transitorie sul personale.

ART. 113. La direttrice, la vice-direttrice, l'assistente spirituale, l'economista sono soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli impiegati da esso dipendenti nell'amministrazione Patrimoniale ed hanno diritto a pensione a norma del regolamento per gli Uffici Patrimoniali salvo quanto in appresso.

ART. 114. Le maestre educatrici e le insegnanti delle Scuole professionali interne, non possono dimettersi od essere dimesse se non col preavviso di tre mesi, salvo quanto in appresso per la destituzione.

Esse non hanno diritto a pensione.

Potrà però il Consiglio accordare loro pensioni ed assegni entro il limite di cui all'Art. 124 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali, od accordare alle maestre educatrici che lo richiedano, decoroso ricovero e mantenimento nell'Istituto in aggiunta all'assegno loro attribuito.

All'altro personale interno potrà essere accordato il ricovero di quiescenza con un trattamento in relazione alle mansioni cui potesse ancora adempiere, purchè abbia 65 anni d'età ed abbia prestato lo-devole servizio per 35 anni.

ART. 115. Il Medico chirurgo, il Chirurgo dentista non hanno diritto a pensione, nè può essere loro applicato l'Art. 124 Regolamento Uffici Patrimoniali.

ART. 116. Il delegato cui spetta, ha facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente un congedo per gravi motivi di famiglia sino a 5 giorni; oltre i 5 giorni e fino a 15, il congedo potrà essere concesso dal Consiglio.

ART. 117. Le maestre esterne hanno diritto ad un mese di vacanza, durante le vacanze scolastiche, secondo un turno da stabilirsi dal Delegato cui spetta.

Le maestre interne e le aggiunte hanno diritto a 20 giorni di vacanza per turno da stabilirsi come sopra.

Per la direttrice, la vice-direttrice, l'assistente curato, l'economista, il medico, la vacanza è di un mese, sempre col permesso del delegato cui spetta.

Questi permessi possono essere limitati a norma dell'Art. 140 Regolamento sugli Uffici Patrimoniali.

ART. 118. Tutto il personale di cui all'articolo precedente ha diritto per ragione di salute all'aspettativa fino a tre mesi. Ove perdurino le ragioni dell'aspettativa oltre i tre mesi, e da tre mesi a un anno dovrà provvedere a una supplenza a proprie spese con persona beneviva al Consiglio, il quale non è tenuto dare alcuna spiegazione del suo rifiuto ad accettare la persona proposta.

Trascorso l'anno senza che il personale suddetto sia in grado di riprendere servizio, a giudizio di tre medici nominati dal Consiglio, si farà luogo alla sua dimissione con applicazione dell'Art. 113 e 114 secondo i casi.

ART. 119. Le pene disciplinari sono l'avvertimento, l'ammonizione, la censura, la sospensione dal soldo o dall'ufficio o dall'uno o dall'altro insieme, la dimissione e la destituzione immediata.

La prima e la seconda vengono date dal delegato cui spetta, o dalla direttrice, ed è comunicata per iscritto e consegnata ad apposito verbale, le altre sono di pertinenza del Consiglio.

ART. 120. L'avvertimento e l'ammonizione si infliggono per negligenza, lieve insubordinazione, mancanza al decoro.

Le mancanze alla disciplina, alla fedeltà, alla morale sono punite secondo la gravità colla censura, la sospensione, la dimissione e la destituzione.

ART. 121. La destituzione importa la perdita del diritto eventuale alla pensione.

ART. 122. L'annessa tabella indica la qualità ed il numero di tutti i funzionari del Pio Istituto e gli stipendi, ed emolumenti con cui sono retribuiti.

Quelli però, fra gli addetti al Pio Istituto, il cui stipendio, secondo la tabella fosse minore del presente, fruiranno di un assegno *ad personam* per la differenza.

IL PRESIDENTE

Avv. AUGUSTO DONATI

I CONSIGLIERI

Avv. PAOLO CARCANO - CARLOTTA CLERICI

Ing. GIUSEPPE BANFI - Ing. LUIGI DE ANDREIS - Avv. GIOVANNI MAJNO

Avv. PIETRO MANFREDI

IL SEGRETARIO

Dott. FELICE PELLEGRINO.

PIANTA MORALE
DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

INDICAZIONE DELL'IMPIEGO	Stipendio		Numero di ciascuna categoria	Importo complessivo stipendi		Osservazioni
	individuale					
Economo L.	2800	—	1	L. 2800	—	Oltre l'alloggio gratuito e Q.li 40 legna.
Curato »	1200	—	1	» 1200	—	Oltre l'alloggio e l'elemosina della Messa quotidiana e delle officiate speciali.
Medico »	1000	—	1	» 1000	—	
Chirurgo dentista . . »	250	—	1	» 250	—	
Custode alla Porteria . »	950	—	1	» 950	—	Oltre l'alloggio gratuito, l'uniforme (p. L. 90) Q.li 30 legna, El. 9 carbonella e Kg. 10 candele steariche.
Inservienti L. 2 al giorno »	730	—	3	» 2190	—	Oltre l'alloggio, vestiario e vitto (pane grammi 800, minestra gr. 762, pietanza gr. 500, vino cl. 70, brodo o latte a colazione ogni giorno).
Direttrice L.	1800	—	1	» 1800	—	Oltre l'alloggio mobiliato, vitto, lumi, combustibili, spurgo biancheria.
Vice-Direttrice . . . »	1000	—	1	» 1000	—	Idem
Maestre di Scuola Professionale esterne . »	960	—	5	» 4800	—	
Maestre educatrici . . »	500	—	13	» 6500	—	Oltre l'alloggio, vitto e spurgo biancheria.
Personale agg. esterno »	840	—	2	» 1680	—	Idem
» » interno »	350	—	8	» 2800	—	Idem
Guardarobiera . . . »	400	—	1	» 400	—	Idem
Aggiunta guardarob. . »	350	—	1	» 350	—	Idem
Aiutanti »	270	—	4	» 1080	—	Idem
Cuoca »	585	—	1	» 585	—	Oltre l'alloggio, vitto vestiario uniforme, spurgo biancheria.
Cuciniera »	255	—	1	» 255	—	Idem
Inservienti (donne) . . »	185	—	3	» 555	—	Idem
Infermiera »	365	—	1	» 365	—	Idem
» e aggiunte . . . »	273	75	2	» 547	50	Idem
Portiera »	350	—	1	» 350	—	Oltre l'alloggio, vitto e spurgo biancheria.
Inservienti nei bagni e per le superiori . . »	185	—	2	» 370	—	Oltre l'alloggio, vitto, vestiario uniforme, spurgo biancheria.
			55	L. 31827	50	

NORME SPECIALI CHE REGOLANO LA SCUOLA PROFESSIONALE

Scopo.

La Scuola professionale femminile nell'Orfanotrofio ha per iscopo di completare e di estendere l'istruzione elementare con una serie di cognizioni pratiche atte a svolgere le attitudini individuali, a preparare le giovanette alla vita familiare, civile e sociale e ad addestrarle all'esercizio di un'arte o di una professione.

A questa scuola saranno ammesse le Orfane prosciolte dall'obbligo dell'iscrizione elementare dai 13 ai 15 anni compiuti col 30 giugno ed anche quelle minori di 13 anni, purché abbiano conseguita la licenza elementare.

Corsi.

La scuola comprende due corsi della durata di un anno ciascuno; l'anno scolastico comincia il 1° ottobre e termina il 15 luglio.

Durante le vacanze l'insegnamento sarà riassuntivo.

Ogni corso verrà suddiviso in sezioni di 30 scolare circa in base all'età ed agli studi fatti.

Le alunne che, nelle prove fatte durante l'anno, otterranno una media di 6 su 10, tanto nel corso teorico, come nelle esercitazioni pratiche, verranno dichiarate idonee al II corso, se appartengono al I, o licenziate se appartengono al II.

Alle alunne licenziate verrà rilasciato un attestato colle classificazioni e la firma di ogni insegnante.

Materie d'insegnamento.

Sono materie d'insegnamento le seguenti:

- 1.° Lavoro educativo.
- 2.° Disegno.
- 3.° Taglio d'abiti.
- 4.° Taglio di biancheria.
- 5.° Contabilità.
- 6.° Economia domestica.
- 7.° Nozioni di morale ed elementi di psicologia infantile.
- 8.° Nozioni d'igiene e di assistenza ai malati.

L'insegnamento teorico si darà nelle scuole e le esercitazioni pratiche si faranno nella cucina delle maestre e nei laboratori dell'Istituto.

Tali laboratori sono:

- 1.° Laboratorio per la confezione abiti.
- 2.° » » » biancheria.
- 3.° » » » maglieria.
- 4.° » » » aggiustatura abiti.
- 5.° » » » biancheria.
- 6.° » » » lavatura e stiratura.
- 7.° Guardaroba.
- 8.° Lavori ornamentali.

Le alunne della scuola professionale si eserciteranno per turno nei laboratori dirette dalle insegnanti aggiunte e disimpegneranno le faccende giornaliere di pulizia nel refettorio e nel lavatoio annesso alla cucina sorvegliate dalle maestre educatrici.

Le alunne del I corso verranno adibite specialmente ai laboratori di aggiustatura d'abiti e biancheria, ai lavori ornamentali e di guardaroba, quelle del II corso alla confezione d'abiti, biancheria e maglieria, ai lavori di lavatura, stiratura e cucina.

Il turno delle esercitazioni è così stabilito:

I CORSO						II CORSO						
TRIMESTRE	SEZIONI	Aggiustatura biancheria	Aggiustatura abiti	Guardaroba	Lavori ornamentali	Confezione biancheria	Confezione abiti	BIMESTRE	SEZIONI	Stireria	Maglieria	Cucina
II Gennaio - Marzo	A B	1/2 —	1/2 —	— 1/2	— 1/2	1/2 —	1/2 —	II Dicembre - Gennaio	A B	— 1/3	— 1/3	— 1/3
III Aprile - Giugno	A B	— 1/2	— 1/2	1/2 —	1/2 —	— 1/2	— 1/2	III Febbraio - Marzo	A B	— 1/3	— 1/3	— 1/3
IV Luglio - Settembre	A B	— 1/2	— 1/2	1/2 —	1/2 —	— 1/2	— 1/2	IV Aprile - Maggio	A B	1/3 —	1/3 —	1/3 —
								V Giugno - Luglio	A B	1/3 —	1/3 —	1/3 —
								VI Agosto - Settembre	A B	1/3 —	1/3 —	1/3 —

Ordinariamente ogni gruppo si eserciterà nei laboratori per un trimestre; nei laboratori di stireria, maglieria e cucina il gruppo, corrispondente ad un terzo della sezione, si eserciterà per un bimestre. Le alunne, che si esercitano nel laboratorio — lavori ornamentali —, suddivise in tre gruppi, passeranno due ore al giorno per un mese, nel laboratorio stireria.

La pulizia nel refettorio e nel laboratorio verrà fatta nei primi due trimestri dalle alunne di secondo corso e dalle alunne del primo nel terzo e quarto trimestre.

Nel periodo delle vacanze rimarrà sempre all'Istituto una sezione di ogni corso.

Lezioni.

Le lezioni nei corsi verranno impartite ogni giorno non festivo per tre ore consecutive. Nelle vacanze l'orario sarà limitato a due ore. Il numero delle ore di lezioni settimanali è così determinato:

	I Corso	II Corso
Lavoro educativo	ore 4	ore 2
Disegno	» 4	» 4
Taglio biancheria	» 2	» 3
» abiti	» 2	» 3
Contabilità	» 1	» 1
Economia domestica	» 2	» 2
Nozioni di morale e psicologia	» 2	» 2
» d'igiene e assistenza malati	» 1	» 1

Ogni lezione avrà la durata di un'ora; le lezioni di lavoro educativo, disegno e taglio potranno essere anche di due ore. Le esercitazioni pratiche nei laboratori si faranno ogni giorno non festivo per quattro ore consecutive coll'intervallo di mezz'ora.

L'insegnamento teorico si darà nelle scuole e le esercitazioni pratiche si faranno nella cucina delle maestre e nei laboratori dell'Istituto.

Tali laboratori sono:

- 1.° Laboratorio per la confezione abiti.
- 2.° » » » biancheria.
- 3.° » » » maglieria.
- 4.° » » » aggiustatura abiti.
- 5.° » » » biancheria.
- 6.° » » » lavatura e stiratura.
- 7.° Guardaroba.
- 8.° Lavori ornamentali.

Le alunne della scuola professionale si eserciteranno per turno nei laboratori dirette dalle insegnanti aggiunte e disimpegneranno le faccende giornaliere di pulizia nel refettorio e nel lavatoio annesso alla cucina sorvegliate dalle maestre educatrici.

Le alunne del I corso verranno adibite specialmente ai laboratori di aggiustatura d'abiti e biancheria, ai lavori ornamentali e di guardaroba, quelle del II corso alla confezione d'abiti, biancheria e maglieria, ai lavori di lavatura, stiratura e cucina.

Il turno delle esercitazioni è così stabilito:

I CORSO						II CORSO						
TRIMESTRE	SEZIONI	Aggiustatura biancheria	Aggiustatura abiti	Guardaroba	Lavori ornamentali	Confezione biancheria	Confezione abiti	BIMESTRE	SEZIONI	Stireria	Maglieria	Cucina
I Ottobre - Dicembre	A	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2	I Ottobre - Novembre	A	—	—	—
	B	—	—	1/2	1/2	—	—		B	1/3	1/3	1/3
II Gennaio - Marzo	A	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2	II Dicembre - Gennaio	A	—	—	—
	B	—	—	1/2	1/2	—	—		B	1/3	1/3	1/3
III Aprile - Giugno	A	—	—	1/2	1/2	—	—	III Febbraio - Marzo	A	—	—	—
	B	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2		B	1/3	1/3	1/3
IV Luglio - Settembre	A	—	—	1/2	1/2	—	—	IV Aprile - Maggio	A	1/3	1/3	1/3
	B	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2		B	—	—	—
	A	—	—	1/2	1/2	—	—	V Giugno - Luglio	A	1/3	1/3	1/3
	B	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2		B	—	—	—
	A	—	—	1/2	1/2	—	—	VI Agosto - Settembre	A	1/3	1/3	1/3
	B	1/2	1/2	—	—	1/2	1/2		B	—	—	—

Ordinariamente ogni gruppo si eserciterà nei laboratori per un trimestre; nei laboratori di stireria, maglieria e cucina il gruppo, corrispondente ad un terzo della sezione, si eserciterà per un bimestre. Le alunne, che si esercitano nel laboratorio — lavori ornamentali —, suddivise in tre gruppi, passeranno due ore al giorno per un mese, nel laboratorio stireria.

La pulizia nel refettorio e nel laboratorio verrà fatta nei primi due trimestri dalle alunne di secondo corso e dalle alunne del primo nel terzo e quarto trimestre.

Nel periodo delle vacanze rimarrà sempre all'Istituto una sezione di ogni corso.

Lezioni.

Le lezioni nei corsi verranno impartite ogni giorno non festivo per tre ore consecutive. Nelle vacanze l'orario sarà limitato a due ore. Il numero delle ore di lezioni settimanali è così determinato:

	I Corso	II Corso
Lavoro educativo	ore 4	ore 2
Disegno	» 4	» 4
Taglio biancheria	» 2	» 3
» abiti	» 2	» 3
Contabilità	» 1	» 1
Economia domestica	» 2	» 2
Nozioni di morale e psicologia	» 2	» 2
» d'igiene e assistenza malati	» 1	» 1

Ogni lezione avrà la durata di un'ora; le lezioni di lavoro educativo, disegno e taglio potranno essere anche di due ore. Le esercitazioni pratiche nei laboratori si faranno ogni giorno non festivo per quattro ore consecutive coll'intervallo di mezz'ora.

PROGRAMMA

I CORSO.

Lavoro educativo: piegatura, ritaglio, tessitura, intreccio, applicazioni.

Disegno: geometrico, ornamentale, elementare.

Taglio: uso dei modelli, confezione a mano ed a macchina (non a pedale) di indumenti semplici per bambina alla metà del vero — corredo da neonato, al vero.

Contabilità: registri necessari in una famiglia; nozioni sul valore delle merci, scrittura a macchina.

Economia domestica: la casa, modo di far pulizia, uso degli oggetti casalinghi, lavatura, smacchiatura, stiratura, conservazione vesti e biancheria.

Diritti e doveri riguardanti la famiglia, norme del vivere civile.

Igiene: della casa, della persona, del vestito, dell'alimentazione.

II CORSO.

Lavoro educativo: plastica, cartonaggio, lavori in fil di ferro, lavori ornamentali.

Disegno: ornamentale e per ricamo, copia dal vero, armonia dei colori e delle linee, nozioni d'arte applicata all'industria femminile, coloritura.

Taglio: tutti i capi di biancheria da uomo e da donna — vestiario femminile, creazione di modelli, — confezione completa di indumenti guerniti alla metà o al quarto — corredo da bambina al vero.

Contabilità: registri necessari in un laboratorio industriale — nozioni sui contratti, sulle merci — sui rapporti commerciali — nozioni di stenografia.

Economia domestica: conoscenza delle sostanze alimentari, vario modo di prepararle, cucinarle, conservarle. Studio di congegni meccanici semplici — combinazioni chimiche applicate all'industria, — visite a stabilimenti industriali.

Nozioni di morale e psicologia: cognizioni delle leggi che regolano l'ordinamento familiare e sociale.

Nozioni elementari di psicologia e norme pedagogiche, infantili.

Igiene: norme per l'allevamento del bambino, assistenza ai malati, prime cure, rimedii urgenti.

Questo programma verrà ampliato nella scuola domenicale istituita per la III sezione, come complemento della scuola professionale nell'orario che verrà determinato dal delegato cui spetta.

Personale insegnante.

Le insegnanti devono osservare l'orario stabilito dal Consiglio e trovarsi all'Istituto dieci minuti prima del principio della lezione.

Nelle eventuali assenze è loro obbligo preavvisarne la direttrice, la quale provvederà per la supplenza avvertendone il delegato cui spetta.

Il personale insegnante si suddivide in due categorie: insegnanti nei corsi e personale aggiunto nei laboratori. Le insegnanti nei corsi devono essere esterne e le addette ai laboratori possono essere interne od esterne. Le insegnanti nei corsi hanno l'obbligo di presentare nella seconda quindicina di settembre il programma didattico particolareggiato della loro materia, diviso per bimestre, stendere il fabbisogno per il materiale d'insegnamento, rendere conto del materiale ricevuto dalla direttrice e cooperare alla formazione del museo didattico professionale.

Le addette ai laboratori devono assistere alle lezioni date nei corsi secondo il ramo d'insegnamento corrispondente all'incarico assunto, compilare un programma di esercizi gradualmente preparatori alla applicazione utile dell'insegnamento dato nel corso, predisporre il materiale occorrente per l'esercitazione pratica, guidare le alunne nell'esecuzione dei lavori e registrare i capi di vestiario aggiustati o confezionati.

Il personale interno dei laboratori deve osservare il regolamento generale in vigore nell'orfanotrofio e accompagnare al mattino le operaie apprendiste alle officine esterne.

Tanto le insegnanti dei corsi, quanto le addette ai laboratori terranno nota — su apposito registro — dei progressi, delle tendenze manifestate da ciascuna alunna e indicheranno le iniziative ed i provvedimenti presi per ottenere il maggior profitto.

Direzione.

La scuola professionale e complementare domenicale è diretta dal delegato cui spetta, che stabilirà gli orari, approverà i programmi didattici, e darà norme pel funzionamento regolare della scuola stessa. Ogni mese convocherà il corpo insegnante per avere un resoconto del lavoro fatto e prendere di comune accordo gli opportuni provvedimenti didattici, disciplinari, amministrativi. Alla fine dell'anno presenterà relazione scritta al Consiglio.

Norme regolamentari e disciplinari riflettenti i doveri delle maestre educatrici e aggiunte e del personale.

1.° Le maestre educatrici e le aggiunte dipendono dalla direttrice, ed in sua assenza dalla vice-direttrice.

2.° Le maestre educatrici (coadiuvate da orfane maggiori o assistenti in proporzione di una per cinque) sono particolarmente incaricate di curare lo sviluppo morale, intellettuale e fisico delle orfane.

3.° Le educatrici delle orfane di I Sezione (scuole elementari) hanno l'obbligo di accompagnare le alunne alle scuole pubbliche comunali e riprenderle al termine delle lezioni, assumere informazioni sulla condotta da esse tenuta nella scuola, coadiuvarle nell'esecuzione dei compiti; intrattenerle con occupazioni varie, brevi, adatte alla loro capacità (canto, recitazione, ginnastica, disegno, lavoro educativo, conversazioni briose, letture amene, lezioni di giardinaggio, lezioni per aspetto illustrate da proiezioni) sempre opportunamente alternate.

4.° Le educatrici delle orfane di II sezione accompagnano e riprendono le allieve al principio e al termine delle lezioni, sovrintendono alle esercitazioni pratiche del loro gruppo nella cucina, nel refettorio, nel laboratorio e nella pulizia generale della casa e intrattengono le orfane con occupazioni geniali quando il turno delle esercitazioni pratiche nelle faccende casalinghe cade su un altro gruppo.

5.° Le educatrici delle orfane di III sezione — operaie apprendiste — coadiuveranno la direttrice nella sorveglianza assidua delle Orfane che lavorano in officine esterne, le assisteranno nei lavori necessari per la conservazione del loro corredo personale e assumeranno un insegnamento nella scuola domenicale (canto, ginnastica, recitazione).

6.° Tutte indistintamente le maestre educatrici e le aggiunte devono esigere che le orfane compiano a dovere nell'ora stabilita la pulizia personale e le faccende loro imposte per la pulizia dei dormitorii.

7.° A nessuno è permesso fermarsi a letto in dormitorio fuori dell'orario senza farsi visitare dal medico.

8.° Le maestre educatrici e le aggiunte invigilano attentamente a che le orfane loro affidate non trascurino le norme dell'igiene personale.

9.° Le maestre educatrici e le aggiunte non lasciano mai né le allieve, né le orfane senza sorveglianza. Se per necessità taluna di esse deve allontanarsi dalla compagnia o dalla classe cui presiede,

incarica altra maestra od aggiunta di tenere le sue veci durante la propria assenza.

10.° Le maestre educatrici ed aggiunte sono obbligate a parlare in lingua italiana colle allieve, ed astenersi dal dialetto anche parlando colle proprie compagne allorché trovansi in presenza delle educande.

Esse esigeranno pure che le educande stesse parlino in lingua italiana tra loro, in iscuola, nei dormitorii e durante le ricreazioni.

11.° Le maestre educatrici ed aggiunte non permetteranno alle orfane indugi nel recarsi al tocco della campana, a compiere i doveri segnati nell'orario, nè debbono permettere che vadano altrimenti che in fila ed in silenzio.

12.° Le maestre educatrici ed aggiunte ricevono all'ora stabilita le allieve quando passano dai dormitorii o dai luoghi di ricreazione nelle sale destinate al lavoro ed allo studio.

13.° Quando la maestra o l'aggiunta trovi necessario di correggere un'allieva, infligga secondo il caso, le punizioni a cui il regolamento l'autorizza rispettando sempre la dignità personale.

Quando poi la punizione non valga a migliorare la condotta dell'alunna, essa farà ricorso all'autorità superiore.

14.° Se qualche orfana assistente manca a' proprii doveri, la maestra educatrice od aggiunta minacciano di togliere ad essa il posto; in caso di recidiva, ne fanno rapporto alla direttrice, alla quale spetta la facoltà di destituire le assistenti.

15.° Le maestre educatrici e le aggiunte esigono dalle allieve in refettorio il contegno voluto dalla buona educazione, non permettono che alzino la voce, che si cedano o scambino vivande, che sciupino pane od altro cibo qualunque, nè che mettano in serbo quanto è loro distribuito a mensa.

16.° Le maestre educatrici ed aggiunte non possono dispensare dalle occupazioni prescritte dall'orario, ma avvertono la direttrice nel caso in cui tali dispense fossero necessarie, perchè provveda.

17.° Durante la ricreazione, le maestre educatrici e le aggiunte fanno sì che le alunne si divertano senza sguaiatezza e senza atti meno garbati e civili, procurando che i loro giuochi siano generali e proibendo quelli che fossero causa di disgusti e di litigi.

Non concedono alle allieve di discorrere tra loro in crocchi segretamente.

18.° Le maestre educatrici e le aggiunte sono responsabili in faccia alla direttrice dei progressi nello studio, della moralità, dell'ordine e della nettezza delle allieve, nonchè della pulizia dei singoli locali di cui hanno ispezione e dell'osservanza esatta dell'orario.

19.° Le maestre educatrici e le aggiunte si adoperano perchè le orfane compiano con prontezza e precisione ogni loro dovere.

20.° Tanto le maestre educatrici quanto le aggiunte si astengono dal recarsi alla porteria, quando non vi sieno chiamate per necessità.

21.° Tanto le maestre educatrici quanto le aggiunte sono tenute

a prestarsi scambievolmente aiuto pel buon andamento dell'Istituto e per la migliore educazione delle ricoverate.

Norme speciali per le officine gestite dall'Istituto.

1.° La giornata di lavoro nelle officine sarà di otto ore, non compreso il tempo della colazione e del pranzo.

2.° La dirigente di ciascuna officina interna dipende immediatamente dalla direttrice.

3.° La dirigente rassegna di volta in volta pel suo visto alla direttrice l'elenco di tutte le merci occorrenti all'uopo, ritirano poi dai rispettivi fornitori i conti quitanzati. Detti conti quitanzati devono essere uniti alla distinta mensile dei ricavi da comunicarsi al Consiglio.

4.° La dirigente notificherà giornalmente alla direttrice le commissioni ed i pagamenti ricevuti.

5.° La dirigente l'officina, d'accordo colla direttrice, e col delegato cui spetta stabilirà il compenso giornaliero di ciascuna orfana e ogni mese consegnerà alla direttrice la distinta delle giornate di lavoro e delle quote spettanti alle orfane, passando all'economista l'importo relativo.

6.° La direttrice ha l'obbligo di esaminare, con frequenti visite, i lavori che si fanno dalle orfane, ispeziona i registri e verifica quando lo crede opportuno la mercede se corrisponde al valore professionale delle orfane.

7.° La direttrice terrà un registro delle commissioni ricevute e di quanto effettivamente venne introitato per le stesse.

8.° È vietato di accettare nello stabilimento persone estranee in qualità di apprendiste, od anche solo per aiuto, senza speciale autorizzazione della direttrice, la quale preventivamente dovrà ottenere il permesso dal delegato cui spetta.

Le mercedi che verranno alle medesime persone corrisposte dovranno figurare nel rendiconto mensile da rassegnarsi alla direttrice.

